

SCAFFALI ONLINE  
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

Università degli studi di Bologna  
*Ordinationi fatte, et stabilite per conseruare la dignita, & reputatione del Studio di Bologna*  
In Bologna : per Vittorio Benacci stampator camerale, 1602  
Collocazione: 17-SC.LETT ARCHIGINNAS. F 02, 043  
<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2869616T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: [archiginnasio@comune.bologna.it](mailto:archiginnasio@comune.bologna.it)


2

~~12~~

Strickland. - Letter.

Caps. F. 2 A. 43.

ORDINATIONI  
 FATTE, ET STABILITE  
 PER CONSERVARE  
 Le Dignità, & reputatione del  
 Studio di Bologna.




---

In Bologna, per Vittorio Benacci.  
 Stampator Camerale. 1602.



# ORDINATIONI SOPRA LO STUDIO.

**B**Erche si vede apertamente, che tutte le ordinationi fatte sin qui per sostenere l'antica honorificenza di questo nobilissimo Studio, non susistono per mantenerlo in quella sublimità di grado, che si conuiene; Di qui nasce, che l'Illustrissimo Reggimento Padre vniuersale di tutti gli ordini inuigilando al modo di perpetuare questa dignità dello Studio, & operare, che si leggino più numero di Lettioni, che si potranno, & che anco li Dottori si rendano tanto più pronti al seruitio vniuersale, hà con l'autorità dell'Illustriss. & Reuerēdis. Monfig. Landriani Vescouo di Vigevano Vicelegato di Bologna, deliberato publicare l'infrastrate ordinationi, con ferma resolutione, che siano, & essere debbano inuiolabilmente offeruate, & prima.

Si ordina, che tutti li Dottori, che vorranno essere admessi ad alcuna Lettura, così Leggista, come Arti-

A z sta

ORDINATIONI  
FATTE  
PER  
Le Dignità & reputatione del  
Studio di Bologna.



BIBLIOTECA  
AVITATA INDOO  
M. 1600

In Bologna, per Vittorio Benacci  
Stampator Camerale 1602.

sta siano, & esser debbano di età di 25. anni, conforme al Decreto dell' Illustriss. Reggimento sopra ciò fatto, & prima che siano ammessi ad alcuna Lettura hauer sostentato Conclusione, li Leggisti continueranno tre anni la Instituta. Finita la quale, vn'anno spenderanno poi in leggere De Verb. signif. & vn'altro De Regulis Iuris, ouero le Repetitioni di Bartolo solo, prima che passino all'ordinario, & questa ordinatione debba hauer luogo, e principio negli Institutarij presenti.

Il simile s'intenda degli Artisti, che stiano tre anni alla Logica, e tre a Filosofia straordinaria, ouero Medicina straordinaria, come più le piacerà, & secondo la professione, che vorranno fare.

La Squilla dello Studio debba sonare mattina, & sera da tutti li tempi dell'anno, che però si leggerà alle Scuole all' hora ordinaria.

Che tutti li Dottori leggenti così Leggisti, come Artisti debbano leggere dal principio dello Studio sino & per tutta la Vigilia di S. Tomaso, & dall' Epifania sino a S. Antonio, & poi dal principio di Quaresima continuerà sino alla Domenica delle Palme, & dopo Pasqua tutti li giorni assegnati nel Calendario, ne si facciano vacanze fuori di quelle, che dispone esso Calendario, solito farsi ogn'anno con l'interuento di due SS. Dottori, sotto pena di perdere il salario di vn'anno intiero.

Che

Che tutti li Dottori Rotolati debbano entrare alle lor Cathedre alle hore deputate, leggendo compiutamente le loro Lettioni, & finita che ciascuno haerà la sua Lettione debba uscìr di Cathedra, smontare le scale, & senza fermarsi punto di sopra, ò da basso, partirsi dalle Scole lasciando il luoco libero a gli altri Dottori, sotto pena di puntatione.

Gli Institutarij leggino col libro aperto de vsufruc. testamen. de legat. de obligat. con li seguenti titoli, leggendo solamete testo, & glosa, cauando li notabili senza disputare le Questioni, ma possino solo applicare qualche detto de Dottori conclusiuamente, & nõ in via di disputatione, sotto l'istessa pena.

Nissun Dottore così Leggista, come Artista, ne qualunque altra persona possa leggere Lettioni priuatamente dentro delle terzarie, & tempi, che si leggono alle Scole; eccetto gli Institutarij, & Logici, che possino leggere da tutti li tempi, & hore Lettioni priuate textualmente solo, & non altrimenti, sotto pena di perdere tutto il salario di vn'anno per la prima volta, & la secõda di non poter leggere per spatio di dieci anni se non per partito dell' Illustriss. Reggimento ottenuto alla presenza del Superiore per tutti li voti.

Ne i tempi poi delle vacãze di Natale, Carneuale, & altre possi ciascun Lettor publico compresi, etiam Institutarij, & Logici legger priuatamete repetitioni, conforme alle loro professioni canonicie ciuili, & criminali,

minali, che non siano però ne possino essere di quelle che si leggono pubblicamente alle Scuole l'istesso anno sotto l'istessa pena.

Le **Academie** in qual si sia professione non si possino fare in casa di Lettore alcun publico, ne di qualunque altra persona, se nõ nelli giorni che nõ si leggono alle Scole, & si facciano solo da Dottori leggenti.

Tutte le dispute di **Conclusioni** si facciano nelle **Vacanze** di Natale, Carneuale, Pasqua, Purgationi, Capuzzi, & Generali, ne si facciano sotto nome di Vniuersità, ne con Mazze, o Campana dello Studlo in altro luogo, che nelle Scuole publiche. Prohibendo espressamente a Bidelli sotto pena ad arbitrio di S. S. Illustrissima, & dell' Illustris. Reggimento il potere, & douere in altro tempo, & luoco publicarle, & intrauenirle.

Et perche l'abuso del **Corteggio** è cresciuto oltra modo si ordina, che mentre li Dottori andaranno alle Scuole a leggere non permettino di essere accompagnati più che da due in tre Scolari, sotto pena di esser priui per tre anni della Lettura.

Non possa essere adnesso alla Lettura di **Theologia** alcuno se non hauerà sostentato pubblicamente nelle Scuole **Conclusioni**, con leggere prima **Logica** tre anni, & tre **Filosofia straordinaria**, ne a questo ordine si possa derogare se nõ per partito dell' Illustris. Reggimento.

Che

no Che l' **Anothomia** si faccia dopo le **Vacanze** di S. Antonio.

Si comanda all'appuntatore sotto pena di esserle ritenuto tutto il salario, che debba di volta in volta secondo finiranno le terzarie cõsignare al Segr. dell' Illustris. Reggimento, che ha la cura de' Rotoli indifferentemente tutte le appuntationi de' Dottori descritti nel Rotolo, che mancaranno al carico loro, etiam che affigessero polize d'impedimento d'infirmità, o pretendessero immunità di leggere, che tutte queste si riserbano alla deliberatione dell' Illustris. Reggimento.

Nissun **Bolognese** possa sostentare **Conclusioni** pubblicamente, che prima non habbia vdito li **Quattro ordinarij** ciuili, & almen due ordinarij canonici nell'istesso tempo mostrando le fedide' suoi Dottori in buona forma.

Che tutti li Dottori hora leggenti, & tutti quelli, che per lo auuenire vorranno leggere innanzi, che leggano la prima Lettione debbano giurare in mano dell' Illustris. Sig. Confaloniero, & promettere sotto pena d'infamia, & di perdere il salario d'vn'anno di offeruare le presenti constitutioni, & non procurare licenze, derogationi, o habilitatione alcuna, che da qual si voglia Superiore, o Principe ad istanza di qual si vogli personaggio, o per motu proprio fossero loro state date, & concesse.

Si

Si efforta l'Eccellentiss. Colleggio de' SS. Dottori  
coli Leggisti, come Artisti ha non Addottorare alcu-  
no nell'hora, che si legge alle Scuole.

Dar. Bonon. die 29. Octob. 16c2.

M. Land. Epif. Vigl. Viceleg.

Alb. Castel. Vex. Iust.

G. Ascan. Vrsius Assumpt.

P. Maria Scapp. Assumpt.

Antonius Ruinus Assumpt.

Fed. Elephantutius Assumpt.

*Nicol. Fabius Canc.*

# NOVA ORDINATIONE,

## ET DECHIARATIONE

Aggiunta a detti Capitoli.



**ESSENDO**, che nelle sopradette Ordinationi fatte per honorificenza dello Studio, & a commodo de' SS. Scolari paia loro affai ristretto il Capitolo delle Lettioni priuate, si permette però, che oltre a gli Institutarij, & Logici possi anco ciascuno al ro Dottore leggere Lettioni priuate in casa propria, ò d'altri, pur che non sia nelle hore degli Ordinarij delle Scuole tanto Canoniche, & Ciuili quanto de gli Artisti; ne siano le medesime Lettioni, che si leggono in quei tempi alle Scuole; si permette però della istessa materia, & in que sta parte assolue S. S. Illustriss. dal giuramento.

Si declara, che il giuramento col quale si sono legati li SS. Dottori non gli oblihi ne i casi fortuiti, che potessero succedere senza colpa, ò consenso loro tacito, ò espresso.

Si

Si statuisse ancora sotto pena di perdere il salario d'un anno, che alcun Dottore non possi entrare per udirne vn'altro Dottore, salvo che nella prima Lettione d'alcuno principiate, & a gli Eminentissimi sempre, che vorranno.

Nel resto senza innouare cosa alcuna si ordina, & comanda, che le Constitutioni sudette siano inuiolabilmente obseruate, sotto le pene in ciascun capo di esse contenute.

In quorum fidem, &c. Dat. Bonon. die 14. Nouemb. 1602.

M. Land. Epif. Vigl. Viceleg.

Franc. Samp. Vex. lust:

G. Ascan. Ursus Assumpt.

P. Maria Scap. Assumpt.

Antonius Ruinus Assumpt.

Fed. Elephant. Assumpt.

*Nicol. Fabius Canc.*

In Bologna, per Vittorio Benacci.

Stampator Camerale.

BIBLIOTECA  
COMUNITATIVA  
DE BOLOGNA